



**COMUNE DI SELLA GIUDICARIE**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 167**

**DELLA GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: Terzo prelevamento dal fondo di riserva – articoli n. 166 e 176 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore 17.08 si è riunita la Giunta Comunale, nella sede comunale di Piazza Cesare Battisti 1, nella sala delle riunioni

**Partecipano i signori**

Franco Bazzoli – Sindaco

e gli Assessori:

Susan Molinari

Massimo Valenti

Sono assenti i Consiglieri Luca Mussi e Valerio Bonazza

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo dr. Todaro

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Franco Bazzoli, aperta la seduta e assumendone la presidenza, introduce la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: Terzo prelevamento dal fondo di riserva – articoli n. 166 e 176 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

## LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”*, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strutturali) della L.R. 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali trentini e i loro enti ed organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Precisato che la stessa L.P. n. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che si applicano agli enti locali.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della medesima disposizione, il quale prevede che *“in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”*.

Visto l'art. 166 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm, il quale testualmente recita:

*“1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.*

*2. Il fondo è' utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.*

*2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.*

*2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.*

*2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento*

*delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo”.*

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 25 ottobre 2023 ad oggetto: “Art. 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: discussione e approvazione del Documento unico di programmazione 2024-2026.”

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 18 dicembre 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, ad oggetto: “Art. 170 e 174 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.: approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e del Bilancio di previsione per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 e relativi allegati.” e le successive variazioni di bilancio assunte.

Preso atto che in bilancio il fondo di riserva è stato iscritto, per quanto riguarda l'anno 2024, per la consistenza che segue:

- spese correnti iscritte nel bilancio di previsione iniziale: Euro 5.174.246,20;
- fondo di riserva: Euro 49.632,64, pari allo 0,96%;
- di cui quota vincolata: Euro 7.761,37 (0,15%) – 50% dell'importo minimo;
- quota non vincolata: Euro 41.871,27.

Evidenziato che durante l'esercizio in corso è già stato adottato un primo prelevamento da tale fondo con la propria precedente deliberazione n. 85 del 27 giugno 2024 e che successivamente si è provveduto a reintegrare l'originario stanziamento dello stesso mediante la variazione di bilancio adottata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 30 luglio 2024 e poi è stato adottato un secondo prelevamento da tale fondo con propria deliberazione n. 132 del 24 ottobre 2024;

Considerato che la Giunta comunale intende concedere un contributo straordinario ad una associazione ma che lo stanziamento previsto al capitolo 12081.04.0007 “Contributi straordinari ad associazioni – spesa non ricorrente” del Piano esecutivo di gestione non è sufficiente ed è quindi necessario integrarlo per l'importo di euro 4.000,00;

Visto l'art. 176 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm., il quale stabilisce che i prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.

Visto l'art. 199 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, il quale stabilisce che il fondo di riserva è utilizzato nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie relative alla gestione corrente di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti e che i prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.

Ritenuto pertanto opportuno, stante quanto premesso ai paragrafi precedenti, provvedere ad integrare le missioni, programmi e macroaggregati come da allegato prospetto, mediante:

- prelevamento dalla Missione 20 – Fondo e accantonamenti, Programma 1 – Fondo di riserva del bilancio 2024/2026 sull'esercizio 2024, che presenta una disponibilità di competenza di Euro 47.896,64;
- mediante prelevamento dalla Missione 20 – Fondi e accantonamenti – Programma 1 – Fondo di riserva di cassa del bilancio 2024/2026 sull'esercizio 2024, che

presenta una disponibilità di cassa di Euro 47.896,64;

Specificato che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione sulla presente deliberazione.

Evidenziato che la presente proposta di modifica non altera il pareggio finanziario e che vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 e ss.mm.

Richiamata la propria deliberazione n. 1 dd. 05.01.2024 ad oggetto "Adozione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2024-2026 ai fini dell'art. 169 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m." ;

Richiamata la propria successiva deliberazione n. 5 dd. 17.01.2024 ad oggetto: "Piano esecutivo di gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2024-2026 ai fini dell'art. 169 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. Riapprovazione del Piano già approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 5 gennaio 2024 e rettifica." e le successive variazioni assunte.

Ritenuto necessario altresì provvedere con la presente deliberazione anche ad assegnare le risorse necessarie all'impegno della spesa oggetto del presente prelevamento.

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di permettere l'impegno della spesa in tempi brevi.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 30 dicembre 2019.

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 185, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, il sostituto delegato per le funzioni di responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile.

Visto il "*Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige*", approvato con la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 ed in particolare gli articoli 43, 53, 183 e 184 dello stesso, nonché, per gli aspetti contabili, le disposizioni del Capo III.

Con voti unanimi favorevoli, palesamente espressi per alzata di mano

## DELIBERA

1. di prelevare dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa del bilancio di previsione 2024/2026, ai sensi dell'art. 166, comma 1 e 2-quater e dell'art. 176 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2024 la somma di Euro 4.000,00 da stornarsi sugli stanziamenti di competenza delle spese indicate nell'allegato prospetto sub. A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che per effetto del presente prelevamento la disponibilità residua del fondo di riserva sull'esercizio 2024 ammonta ad Euro 43.896,64 e quella del fondo di riserva di cassa ad Euro 43.896,64.
3. di dare atto che il prelevamento di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione;
4. di precisare che con il presente atto vengono modificati anche i corrispondenti stanziamenti del Piano esecutivo di gestione 2024/2026;

5. ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile essendo preordinata ad attività gestionali di immediata necessità ed attualità;
6. di dare evidenza al fatto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
  - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse, ai sensi del codice del processo amministrativo – D.Lgs. 2 luglio 2018, n. 104 (ricorso alternativo col precedente).

Al presente verbale viene unito il parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile;

Al presente verbale viene allegato il prospetto allegato A

Sottoscritto Digitalmente, il Sindaco Franco Bazzoli

Sottoscritto Digitalmente, Il segretario comunale, Vincenzo Todaro

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

Il Segretario comunale – Vincenzo Todaro (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.